



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARREDO URBANO, LIMITATAMENTE
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, E DEGLI SPAZI
DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.**

* * * * *

(Allegato alla deliberazione consiliare n°65 del 27/11/2018)

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina le materie dell'arredo urbano limitato agli esercizi commerciali (insegne, bacheche, elementi esterni, ecc..) nonché la materia degli spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (cosiddetti *dehors*).

I soggetti che intendono installare insegne, dehors ed elementi di cui al presente regolamento possono realizzarli, dietro rilascio di apposita autorizzazione, esclusivamente avendo riferimento alle prescrizioni tecniche ed architettoniche previste dal presente regolamento.

Su tutto il territorio comunale possono essere realizzati esclusivamente allestimenti dehors ed insegne conformi agli schemi tipologici ed alle caratteristiche prescritti dal presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- **“contenitori distributivi”**: apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat, contenitori di beni in qualsiasi tipologia di vendita, ecc.;
- **“protezione solare”**: manufatto retraibile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre ed ingressi;
- **“insegna di esercizio”**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e sopra portata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
- **“targa”**: manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell'accesso dell'immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico, direttamente su suolo pubblico o visibile da suolo pubblico;
- **“vetrina”**: spazio utilizzato dall'esercizio commerciale al fine dell'esposizione, della promozione o della pubblicizzazione dei prodotti da commercializzare. Usualmente dette vetrine consistono in porzioni del vano commerciale (*inteso come locale/unità commerciale*) rivolto sulla pubblica strada e protetto da una parete di materiale trasparente (vetro, ecc.);
- **“bacheca”**: struttura aggettante dal filo del muro dell'esercizio commerciale, o da altra superficie, finalizzata a contenere, per uso espositivo e/o pubblicitario, i prodotti da commercializzare.
- **“dehors”**: insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, dato in concessione limitata nel tempo o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
- **“occupazione del suolo pubblico”** occupazione di area pubblica con elementi appoggiati al suolo o che proiettino la propria ombra a terra su un suolo pubblico.
- **“canone”**: corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente sull'oggetto della concessione e, quindi, della precarietà della concessione stessa.

SEZIONE I

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO, LIMITATAMENTE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 2 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Le presenti norme definiscono e disciplinano la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici, sul presupposto che gli elementi di arredo urbano utilizzati nelle sistemazioni degli spazi pubblici ad uso pubblico o privati visibili da spazi pubblici ricadenti nell'ambito del territorio comunale devono rispondere sia ad esigenze prettamente funzionali relative alla prestazione che devono soddisfare come: informare, segnalare, contenere, delimitare, ornare, ecc.; sia ad esigenze legate al loro rapporto con lo spazio dove sono inseriti e alla loro armonizzazione con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo sotto tutti gli aspetti.

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale.

Nel caso di marciapiedi, le occupazioni di suolo pubblico dovranno garantire una larghezza minima di percorso libero di almeno mt. 2,00.

Per nessun tipo di attività è consentita l'installazione, anche se mobile di contenitori, oggetti pubblicitari o merce in vendita al di fuori delle vetrine del locale commerciale e/o con occupazione di suolo pubblico.

L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento e dopo il pagamento della relativa tassa.

Art. 3 - CONTENITORI DISTRIBUTIVI.

I contenitori distributivi devono, di norma, essere installati all'interno del vano commerciale evitando l'occupazione del pubblico suolo. Qualora detta modalità di installazione, per comprovate motivazioni tecnico/logistiche, non sia possibile l'esercente deve richiedere all'AC l'autorizzazione all'occupazione del pubblico suolo e sarà applicata ad esso il pagamento del canone di occupazione.

L'Amministrazione Comunale può, con apposito atto, approvare un progetto unitario territoriale che disciplini meglio tali installazioni. L'approvazione di tale progetto costituirà integrazione al presente regolamento.

Art. 4 - PROTEZIONI SOLARI

In tutto il territorio comunale non è consentita l'apposizione di pensiline fisse od in materie plastiche, metalliche, lignee e simili quali elementi di protezione solare e/o dagli agenti atmosferici di porte di accesso/vetrina delle attività commerciali, di somministrazione etc...

Quando non noccono al libero transito (*in applicazione del Codice della Strada*) e non impediscono la visuale a danno dei vicini è possibile, in tutto il territorio comunale, apporre a porte e vetrine dei pubblici esercizi tende aggettanti sullo spazio pubblico quali protezioni solari, esclusivamente di tipo retraibile o del tipo "a cappottina fissa" o "a braccio".

Qualunque altro tipo di tenda a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico alle tipologie sopra indicate e di seguito trattate normativamente.

Non sono ammesse in nessun caso tende con sostegni fissi.

Le protezioni solari, per posizione e forma, non devono nuocere al libero transito, recare ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica.

Le protezioni solari devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro di accesso/vetrina o all'interno di essi, sempre nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata".

Nel caso di tende collocate al di sopra del foro di accesso/vetrina le stesse possono avere dimensioni pari a quelle della porta o sporgere lateralmente al massimo cm.30 per lato.

In presenza di esercizio con più porte di accesso/vetrina è ammissibile la collocazione delle protezioni solari correnti al di sopra delle diverse porte di accesso/vetrina, in tal caso è possibile sporgere 30 cm per lato in corrispondenza del primo e dell'ultima porta di accesso/vetrina coperta.

Nel caso in cui il prospetto presenti elementi architettonici di partizione orizzontale, l'installazione avverrà al di sotto di detti elementi architettonici.

Nel centro storico nel caso di edifici con trattamenti o decorazioni particolari al piano terra (bugnato, fregi, decorazioni lapidee), l'installazione delle tende dovrà avvenire esclusivamente all'interno del foro vetrina.

In presenza di porte di accesso/vetrina appartenenti ad un unico esercizio ma collocati su edifici diversi, le protezioni solari dovranno rispettare il carattere dell'edificio di riferimento e pertanto, potranno essere uguali e/o continue soltanto se i due edifici presentano caratteri architettonici omogenei.

Sullo stesso edificio devono essere collocate protezioni solari omogenee anche nel caso di protezioni sullo stesso fronte di una costruzione, relative ad unità immobiliare di

proprietà diverse, al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano, in particolare devono essere:

- allineate, nel caso di posizionamento esterno al foro vetrina;
- omogenee nel colore e nei materiali;
- appartenenti alla stessa tipologia.

L'aggetto non deve essere superiore a mt.2,50 dalla linea basamentale degli edifici, se trattasi di aggetto su marciapiede l'aggetto non potrà comunque oltrepassare il limite di cm.50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Il bordo inferiore delle tende, le guarnizioni di frangia e simili ed il loro meccanismo non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano del marciapiede.

Dette protezioni non potranno riportare scritte e/o iscrizioni pubblicitarie di alcun tipo.

Il tessuto dei teli dovrà essere necessariamente del tipo ignifugo. Il colore dei teli potrà essere bianco/beige/panna/avorio, ovvero rosso porpora e similari. Comunque, le attività che insistono su palazzi e facciate unitarie, rispettano il medesimo colore, o comunque la medesima essenza.

Nei centri storici le tende aggettanti degli esercizi commerciali possono essere realizzate esclusivamente nei colori: bianco, bianco/paglierino o rosso-porpora. Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa.

Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l'asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all'interno dei locali interessati.

La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure di massimo ingombro stabilite dal presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'opera in buono stato con l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione comunale.

Lo stesso è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto.

Art. 5 - INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata sull'immobile sede dell'attività commerciale.

In relazione alla tipologia costruttiva si individuano i seguenti tipi di insegne di esercizio:
1. insegne costituite da simboli e/o caratteri dove ogni lettera costituisce singolo elemento con supporto proprio (lettere scatolate su muro);

2. insegne costituite da simboli e/o caratteri singoli o collegati, su pannello di fondo a costituire supporto autonomo rispetto al piano edilizio;
3. insegne costituite da pannelli o “cassonetti” che recano caratteri ottenuti con varie tecniche (stampa, traforo, adesivi, etc.);
4. vetrofanie e/o scritte su vetro.

A loro volta, i tipi suddetti si diversificano in:

- a. insegne frontali;
- b. insegne a bandiera;
- c. insegne su palo e totem.

In relazione alla possibile illuminazione si distinguono:

- I. insegne con sorgente luminosa interna (cassetta con luce in trasparenza o lettere autonome con luce in trasparenza);
- II. insegne a luce riflessa, con sorgente luminosa rivolta verso il piano dell'edificio;
- III. insegne con luce propria costituita da tubi a neon e simili.

Le iscrizioni delle insegne devono essere costituite da soli segni alfabetici ed alfanumerici e da disegni raffiguranti eventuali marchi di fabbrica, ivi compresi i marchi e/o i disegni/loghi propri dell'attività commerciale. Sono vietati altri disegni e/o figure.

Le iscrizioni contenute nelle insegne devono essere relative alle voci comprese nella licenza di esercizio e comunque essere relative alla tipologia dell'attività e devono essere contenute entro un massimo di due righe.

In tutto il territorio comunale le insegne possono essere collocate:

1. all'interno delle porte di accesso/vetrina;
2. all'esterno della/e porta/e di accesso/vetrina in posizione sovrastante;
3. in posizione alternativa rispetto alla porta di accesso/vetrina (sui lati delle porte o tra più porte/vetrine).

La collocazione all'interno del vano porta di accesso/vetrina è preferibile in ogni circostanza e diviene prescrittiva nel caso in cui un eventuale differente posizionamento interferisca con elementi architettonici di facciata, con partiture decorative, con trattamenti o decorazioni particolari al piano terra del prospetto (bugnato, fregi, decorazioni lapidee) o in generale con altri segnali urbani quali targhe, segnaletica viaria, toponomastica, etc.

Qualora posizionata all'esterno della/e porta/e di accesso/vetrina, in posizione sovrastante, l'insegna deve essere contenuta entro la proiezione esterna superiore della porta/e di accesso al locale commerciale e può sporgere per un massimo di 40cm per lato. Nei centri storici detta tipologia di insegna deve essere contenuta entro la proiezione esterna della porta senza possibilità di sporgenza laterale.

Per le collocazioni di cui al p.to 1 e 2 l'orlo inferiore delle insegne deve essere ad altezza non inferiore a mt.2,20 dal calpestio in modo da assicurare un'altezza minima libera di passaggio ed avere sporgenza massima di cm 20 dalla facciata dell'edificio.

Per le collocazioni di cui al p.to 3, le insegne che impegnano il prospetto al di sotto dell'altezza di 2,20 m dal piano di calpestio devono avere sporgenza massima di 5 cm,

per insegne che impegnano il prospetto al di sopra di 2.20 m di altezza è possibile avere sporgenze maggiori fino ad un massimo di cm 20.

Le insegne collocate in posizione alternativa rispetto al vano porta di accesso/vetrina (p.to 3) devono essere contenute entro una superficie massima di 0.50 mq.

Il posizionamento dell'insegna non dovrà comunque mai interferire con elementi architettonici di facciata e partiture decorative in genere ed in nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani quali targhe, segnaletica viaria, toponomastica, etc..

Nel caso in cui il prospetto presenti trattamenti o decorazioni particolari al piano terra (bugnato, fregi, decorazioni lapidee), l'installazione delle insegne dovrà avvenire esclusivamente all'interno della porta di accesso/vetrina.

In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne a bandiera di nessun tipo, ad esclusione della Via Flacca e suo prolungamento fino al confine del territorio comunale (Località Vindicio) con le seguenti specifiche. L'orlo inferiore delle insegne a bandiera deve essere ad un'altezza non inferiore a mt.2,40 dal suolo e l'ingombro massimo delle stesse, poste ad una distanza di cm.5 dal filo della parete, dovrà essere contenuto entro un rettangolo di base cm.85 e di altezza cm.60.

La proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede.

In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne su palo poggianti su suolo pubblico.

Sulla Via Flacca e suo prolungamento fino al confine del territorio comunale (Località Vindicio) è consentita l'installazione di insegne su palo esclusivamente su area privata con proiezione su area privata.

L'orlo inferiore delle insegne a palo deve essere ad un'altezza non inferiore a mt.2,40 dal suolo e l'ingombro massimo delle stesse, dovrà essere contenuto entro un rettangolo di base cm.85 e di altezza cm.60.

In tutto il territorio comunale sono ammesse le insegne di esercizio su totem per le sole attività concentrate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri e/o parchi commerciali, siti industriali, centri servizi e strutture sanitarie). I totem dovranno comunque essere posizionati su suolo privato di pertinenza dell'attività, dovranno avere forma geometrica regolare e materiali e coloriture comunque consoni al contesto. I totem possono raggiungere una dimensione massima di mt 1,5 di larghezza per mt 4 di altezza, con una profondità massima di 30cm.

Le vetrofanie e/o le scritte su vetro sono sempre consentite purché non vadano ad occupare più del 50% della superficie vetrata e comunque garantendo i rapporti illuminanti dell'esercizio.

È ammesso l'uso di vetrofanie o di scritte su vetro esclusivamente nei toni del nero e del bianco.

Le insegne non possono avere luce intermittente e non devono in alcun modo provocare abbagliamento. Nei centri storici le insegne devono essere in ogni caso non luminose, è consentita soltanto la posa in opera di insegne di tipo a luce riflessa.

A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, siano essi collocati o meno a ridosso delle costruzioni, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Al di fuori dei centri storici, le insegne possono essere anche insegne costituite da "cassonetti" con caratteri ottenuti con varie tecniche, quali stampa, traforo, adesivi, ecc., con sorgente luminosa interna, nonché insegne con luce propria. È consentito l'uso di qualsiasi materiale nel rispetto del decoro e dell'architettura dell'edificio.

Nei centri storici per la realizzazione delle insegne è consentito l'uso dei seguenti materiali: maiolica, cotto, ferro, ottone e legno e materiale analogo a quelli delle facciate.

Per l'edilizia di epoca anteriore al 1945, valgono le norme del centro storico.

In ogni caso è vietato l'utilizzo di materiale privo di rigidità (tipo striscione), è vietata altresì l'installazione di insegne o quant'altro su recinzioni fronte strada, ringhiere di balconi, finestre e mura al di sopra dei livelli degli esercizi commerciali, artigianali ed altro, situati al piano stradale;

Non è consentito apporre insegne oltre il piano terreno, per le attività che si trovano ai piani superiori o che si sviluppano su più piani, è possibile impiegare come insegna di esercizio ai piani superiori esclusivamente vetrofanie.

In tutto il territorio comunale possono essere installate, in deroga al presente Regolamento le seguenti insegne:

- Le rivendite di tabacchi e valori bollati regolarmente operanti sul territorio comunale possono apporre apposito segnale, anche aggettante dal filo della facciata. L'oggetto non dovrà essere maggiore di cm.50 e la sagoma del segnale o apparato luminoso dovrà essere contenuta nell'ingombro massimo di cm.40 (base) x 75 (altezza).
- Per i distributori di carburante si rimanda la trattazione dell'argomento al Piano Specifico per la Razionalizzazione degli stessi;
- Le farmacie e le parafarmacie in tutto il territorio comunale possono apporre apposito segnale luminoso a forma di croce, anche a bandiera aggettante dal filo della facciata e/o su palo anche insistente su suolo pubblico. L'oggetto, nel caso di installazione a bandiera, non dovrà essere maggiore di cm.100 e la sagoma del segnale o apparato luminoso dovrà essere contenuta nell'ingombro massimo di cm.90x90.
- I pubblici uffici, i corpi di polizia, gli ospedali, le farmacie, **le cliniche veterinarie** e le parafarmacie possono realizzare insegne di esercizio in deroga al presente regolamento dietro rilascio di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Fuori dal centro urbano l'installazione deve essere conforme alle norme dettate dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada.

In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di insegne od altri oggetti occupanti lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale e del marciapiede, a loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, nei risanamenti e nei casi di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche commerciali, il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di insegne, mostre e simili in maniera organica ed unitaria.

Art.6 - Targhe.

In tutto il territorio comunale le targhe devono essere ricomprese nella proiezione massima di un quadrato 40x40cm. I materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo, alluminio satinato, pietra e plexiglas con scritte in intaglio o serigrafate, ad eccezione del logo per il quale si potranno riprodurre caratteri e colori propri del marchio.

In ogni caso i colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti.

In presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale e l'apposizione delle stesse dovrà avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile ("a binario"), fino all'altezza massima della metà della porta di accesso. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze delle stesse dovranno essere uniformemente ridotte.

Le targhe non debbono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, a particolari architettonici e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte.

Il proprietario della targa è tenuto alla corretta manutenzione dell'opera con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

Art.7 - VETRINE E BACHECHE

Esclusivamente all'esterno del centro storico possono essere autorizzate bacheche e/o vetrine per l'esposizione di merce o di offerte giornaliere, settimanali, ecc. dei supermercati o attività similari, volantini di annunci e/o offerte variabili delle agenzie viaggi, agenzie del lavoro, ecc...

Bacheche e vetrine potranno essere posizionate esclusivamente sul prospetto principale in posizione laterale rispetto alla porta di accesso al locale commerciale. Le vetrine e

bacheche devono avere sporgenza massima di 5 cm dal prospetto e devono essere contenute nell'ingombro massimo della metà dell'altezza della porta di ingresso e della larghezza esatta della medesima porta.

Nei centri storici non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni circa la realizzazione di nuove vetrine e le bacheche posizionate sulla facciata esterna del locale commerciale. Dette installazioni, all'interno dei suddetti centri, possono essere collocate unicamente all'interno della/delle porte di accesso al locale.

Art.8 - DECORO ESTETICO DEI LOCALI. DEGRADO.

Nei centri storici è vietato esporre all'esterno delle attività commerciali merci e/o prodotti.

Unica eccezione è rappresentata dai prodotti prettamente di fattura "artigianale" che potranno essere esposti unicamente sulle pareti interne dei portoni. Quanto sopra ad eccezione dell'utilizzo di eventuali mostre o bacheche.

Per l'esposizione all'esterno dei prodotti alimentari dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione dal Comune ai sensi del Regolamento de hors e delle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché ogni eventuale autorizzazione di carattere igienico/sanitario.

Negli immobili collocati all'interno dei Centri storici i condizionatori d'aria e/o gli scambiatori di calore dei condizionatori d'aria e/o i gruppi termici di macchine frigorefrigeratrici devono essere installati mimetizzando accuratamente detti macchinari o gli elementi esterni nell'ambito di nicchie o balconi tali da non rendere visibili gli stessi, oppure utilizzando apposite macchine specifiche per i suddetti Centri storici. Altre modalità di installazione esterne sono vietate e l'AC provvede ad intimare la rimozione immediata.

Le coloriture delle pareti esterne degli esercizi, nonché degli elementi di chiusura di porte degli esercizi stessi (saracinesche, imposte, ecc.) debbono avere le stesse tonalità dei colori della facciata del relativo edificio. Salvo le sanzioni previste dalle normative vigenti, in caso di inosservanza, il Sindaco può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

Nei centri storici, porte, vetrine e chiusure, potranno essere realizzate in legno, ferro, vetro, acciaio. L'uso dell'alluminio è ammesso unicamente nel tipo verniciato grigio antracite. Sono vietate nei centri storici saracinesche e simili del tipo "cieche"; quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere sostituite all'atto del primo intervento di ristrutturazione del locale commerciale.

Qualora un esercizio commerciale o un locale commerciale versi in condizioni tali da rappresentare elemento di degrado per la pubblica utilità e/o per il decoro urbano, l'AC provvede ad intimare al titolare dell'autorizzazione il ripristino dello stesso. Se il ripristino non viene effettuato entro 15gg dalla notifica al proprietario/gestore,

l'Amministrazione Comunale commina al titolare inadempiente la sanzione prevista dall'art.16 del presente regolamento.

Art.9 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il soggetto interessato presenta, su apposito modello predisposto, specifica istanza in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive e corredata della documentazione di supporto costituita da:

- a) progetto in tre copie nel quale vengano riportate le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
- b) relazione tecnica;
- c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) degli spazi o luoghi dove le strutture dovranno essere installate;
- d) foto simulazione, rendering a colori delle strutture/elementi da realizzare;
- e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio non di esclusiva proprietà;
- f) nulla osta concessionario, per installazioni su aree e/o edifici demaniali in concessione;

Il Dirigente, entro il termine di 30 gg, acquisiti i pareri obbligatori del Comando Polizia Locale sugli aspetti di viabilità veicolare e pedonale, e del Settore Urbanistica in materia di arredo urbano; accertato il pagamento dei tributi locali, rilascia l'autorizzazione all'allestimento.

Successivamente, entro 5 giorni dalla data di fine installazione il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'Amministrazione Comunale:

- a) idonea documentazione fotografica rappresentativa dell'allestimento con indicazione dei punti di ripresa;
- b) dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell'allestimento all'autorizzazione rilasciata;
- c) certificato di collaudo finale da parte di tecnico abilitato, nel quale dovrà altresì essere certificato il rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistiche, di sicurezza degli impianti.

In mancanza l'Amministrazione procederà alla revoca dell'autorizzazione e all'applicazione di una sanzione di €.500,00 (cinquecento/00).

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.

Art.10 - DEHORS

Ad integrazione delle definizioni riportate al comma 1 con riferimento ai de hors intesi come l'insieme degli elementi mobili e di facile rimozione posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico per delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto si definisce:

“autorizzazione”: autorizzazione che prevede il mantenimento in opera dell'allestimento con o senza occupazione di suolo pubblico per un minimo di 90 gg. fino ad un massimo di 120 gg., anche suddivisi in distinti intervalli temporali.

“occupazione semplice”: la collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o solo di panche (massimo due), poste in aderenza alla sede di un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto. Questo semplice tipo di allestimento, non riconosciuto quale allestimento de hors, non è soggetto alle previsioni del presente regolamento, salvo che per la tipologia degli allestimenti. Trova invece applicazione il regolamento COSAP per quanto riguarda il canone di occupazione del suolo pubblico.

“stagione invernale”: intervallo temporale compreso tra il 01 ottobre ed il 31 marzo;

“stagione estiva”: intervallo temporale compreso tra il 01 aprile ed il 30 settembre;

10.0 Caratteristiche degli allestimenti e limiti per l'occupazione di suolo pubblico

10.1.1 L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del Codice della Strada. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

10.1.2 Qualora l'allestimento occupi parte di strada destinata esclusivamente alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione come previsto dal codice della strada;

10.1.3 Le strutture di cui al presente regolamento non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi autorizzati dal Comune;

10.1.4 Non è consentito installare le strutture di cui al presente regolamento ad occlusione di rampe (per disabili, carrabili, ecc.), di scalinate, di ingressi ad edifici. Dagli stessi dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 2.00 (due) metri. Per quanto riguarda il distacco dagli ingressi degli edifici, lo stesso può risultare inferiore a

mt 2.00 nel solo caso in cui il distacco tra il vano di ingresso all'edificio ed il vano di ingresso al locale di pubblico esercizio sia inferiore a 2.00 mt. In tal caso il distacco deve essere pari al distacco tra i vani di ingresso.

10.1.5 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

10.1.6 Le occupazioni non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e in ogni caso non devono pregiudicare la sicurezza veicolare del flusso pedonale, non devono interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente.

10.1.7 Le occupazioni non devono interferire con le fermate del servizio di trasporto pubblico, né interessare sedi stradali soggette a divieto di sosta per motivi legati al transito.

10.1.8 In presenza di intersezioni stradali o di incroci, anche semaforizzati, l'occupazione di dehors non deve essere di ostacolo alle visuali dei veicoli e dei flussi pedonali e dovrà rispettare la distanza prevista dall'art. 158 comma 1 lett. f) del Codice della Strada.

10.1.9 Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE quali panchine, fioriere, cestini, ecc. non possono essere compresi nell'area destinata a dehors che dovrà pertanto essere localizzata nel rispetto delle distanze previste da detti elementi. Al fine di superare la conflittualità tra area dehors ed elementi di arredo urbano, il privato può proporre soluzioni progettuali concordate con l'Ente che prevedano lo spostamento a proprie spese degli elementi di arredo urbano situati nell'area individuata per l'allestimento dehors.

10.1.10 Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

10.1.11 Considerata la particolare valenza paesaggistico - ambientale di alcuni dei percorsi stradali sia cittadini che extra urbani, per la presenza di libere visuali panoramiche, ed al fine di salvaguardare la peculiarità di tali luoghi è demandato alla Giunta comunale la possibilità di individuare luoghi e/o aree omogenee ove non sarà possibile l'installazione delle strutture di cui al presente regolamento.

Fa eccezione il caso in cui l'allestimento del dehors sia realizzato in aderenza al locale pubblico cui è annesso e sia posizionato in modo da non determinare ulteriore ingombro alle visuali panoramiche che si intende tutelare.

10.1.12 L'Amministrazione Comunale si riserva di approvare "*progetti particolareggiati d'ambito*" riguardanti specifiche aree della città e/o piazze dei Centri Storici, caratterizzate da una concentrazione di attività di pubblico esercizio, al fine di prevedere allestimenti alternativi a quelli di cui al presente regolamento anche in deroga rispetto ai limiti di superfici e dimensioni individuati nel presente regolamento. Nell'ambito dei "*progetti particolareggiati d'ambito*" è possibile prevedere il rilascio di autorizzazioni per allestimenti dehors pluriennali.

A titolo puramente esemplificativo si ritiene possano essere oggetto dei progetti particolareggiati di cui sopra le aree del Centro Storico Sant'Erasmo (P.zza Conca, P.zza Cardinale De Vio, P.zza del Pesce), del Centro Storico Porto Salvo (P.zza Tonti), la zona demaniale posta tra L.mare Caboto e Via Battaglione degli Alpini.

La redazione di progetti particolareggiati d'ambito può essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata della maggioranza degli operatori interessati dal piano, o di Associazioni di Categoria, o di Associazioni di Esercenti. Tali piani, se riguardanti aree sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs 42/04 seguiranno le ordinarie procedure autorizzative.

Art.11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLESTIMENTI: SUPERFICI E DIMENSIONI.

La superficie dell'allestimento è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo.

L'area Dehors deve essere localizzata entro un raggio massimo di 40 m dalla sede dell'esercizio di somministrazione cui è asservita.

Nel rispetto dei limiti all'occupazione del suolo pubblico di cui agli artt.10 e 12, l'allestimento può avere superficie massima pari al doppio della superficie interna calpestabile del locale in cui è dichiarata l'attività fino ad un massimo di 70 mq. per i soli allestimenti conformi agli schemi tipologici previsti dal presente regolamento.

Qualora il locale di pubblico esercizio abbia già un'area privata visibile da spazio pubblico a servizio dell'attività e destinata al ristoro all'aperto, la superficie di quest'ultima concorre con la superficie di suolo pubblico occupata alla verifica dei limiti dimensionali di cui sopra; detta limitazione trova applicazione esclusivamente per gli allestimenti di aree dehors con occupazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui l'allestimento di aree dehors ricada completamente in aree private annesse agli esercizi pubblici o in aree in concessione agli stessi, le superfici massime degli allestimenti possono raggiungere il doppio della superficie di cui alla licenza di esercizio dell'attività fino ad un massimo di ingombro del 70% dell'area privata o in concessione. Detta disposizione si applica per le nuove autorizzazioni rilasciate, considerato che il titolo autorizzativo dell'Amministrazione Comunale per i *dehors* su suolo privato (o in concessione) non consiste in una autorizzazione del pubblico suolo ma solo in una pratica di natura urbanistico/edilizia.

Esclusivamente per i Dehors in aderenza al fabbricato sede dell'attività o posti parallelamente al locale sede dell'attività, la lunghezza massima dell'allestimento non può superare il fronte dell'esercizio cui è annesso.

Non è ammessa in nessun caso la realizzazione di allestimenti dehors in aderenza ad immobili sottoposti al vincolo di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 42/04.

Art.12 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLESTIMENTI: ELEMENTI DELL'ALLESTIMENTO.

Per l'allestimento delle strutture di cui al presente regolamento possono essere impiegati gli elementi di seguito indicati:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b. elementi complementari di copertura e riparo;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Gli elementi costitutivi del Dehors dovranno essere semplicemente poggiati al suolo.

12.1 Arredi di base

Tavoli, sedie o poltroncine sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni allestimento ed in particolare per un dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste, che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopraccitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Non è ammesso in nessuna zona del territorio comunale l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione, né l'uso di elementi in alluminio anodizzato, in ferro finto antico ed in resine di uso comune.

In ogni caso gli elementi di arredo devono essere impilabili o richiudibili.

Nell'intervallo temporale dell'allestimento possono essere previste tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto insieme agli intervalli temporali in cui ciascun elemento sarà in opera.

Per tutte le tipologie di allestimenti dehors sono ammesse esclusivamente sedie (con braccioli o senza) in metallo verniciate opaco in grigio antracite o in midollino o rattan in tonalità grigio - marrone, con tavoli coordinati per materiale e coloritura.

Quanto sopra si applica anche alle occupazioni semplici di cui all'art.10.

12.2 elementi di copertura e riparo

Le modalità di copertura e di protezione costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino. In nessun caso è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione.

Sotto i porticati sia di carattere storico che di recente realizzazione sono ammessi allestimenti privi di elementi di copertura.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto

cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili o raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo (fatte salve le delimitazioni previste dal presente regolamento come "elementi accessori").

In tutto il territorio comunale sono ammissibili le seguenti tipologie di coperture:

a. **Ombrelloni a sostegno centrale:** Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è ammissibile l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno di colore scuro o in ferro verniciato in grigio antracite con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto. È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale e pertanto in tal caso il parere in materia di arredo urbano verrà integrato con il parere della Commissione per il Paesaggio.

b. **Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale:** La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno di colore scuro o in ferro verniciato in grigio antracite e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Tale modalità di copertura, presenta due modalità di sostegno:

1. Sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio e braccio ad inclinazione simile a quella delle falde;
2. Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d'appoggio e braccio ad esso perpendicolare; è consentita a condizione che i sostegni inclinati non devono mai risultare debordanti rispetto all'ingombro massimo dell'area assoggettata ad occupazione

È consentito l'uso di teli colorati, comunque per la particolare attenzione posta alle cromie nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale il parere in materia di arredo urbano verrà integrato con il parere della Commissione per il Paesaggio.

c. **Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura:** Tale tipologia di copertura è ammessa esclusivamente per allestimenti in aderenza al locale di pubblico esercizio. Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico. È necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano cornici, al di sopra delle stesse. Ove sia visibile la struttura metallica, la stessa dovrà essere di colore grigio antracite. Il bordo inferiore delle tende non può trovarsi ad altezza inferiore ai 2.20 m dal piano del marciapiede. Non sono ammessi teli laterali di chiusura.

d. **Strutture prefabbricate autoportanti** aventi le seguenti caratteristiche:

Tipologia di struttura: struttura autoportante di altezza massima totale della struttura: mt. 3,00.

Materiale di costruzione: alluminio colore grigio antracite, bianco/beige, legno naturale.
Elemento di copertura e riparo: in vetro trasparente (fisso o retrattile/mobile); in lamelle in tinta con la struttura (fisse, retrattili o regolabili nell'inclinazione); in telo bianco/beige (fisso o retrattile).

Elemento di delimitazione laterale accessorio: in PCV completamente trasparente avvolgibile incorporato nella struttura; in vetro/cristallo trasparente, scorrevole ad apertura totale o a pacchetto, senza infisso.

In nessun caso è ammessa una perimetrazione (anche solo parziale) opaca e/o cieca.

Le strutture possono essere localizzate sia in aderenza ad una parete con struttura indipendente che come modulo isolato.

Si rimanda all'allegato schema tecnico illustrativo per tutte le altre specifiche tecniche.

12.3 Elementi Accessori

a. Pedane

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

Il suolo dovrà essere lasciato preferibilmente a vista.

Non è consentita in nessun caso l'installazione di pedane nei portici, nelle gallerie.

Nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista, eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

È vietato coprire chiusini, botole, griglie di areazione nonché il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

Sul presupposto che le pedane abbiano l'unico scopo di permettere il superamento di un dislivello o di una sensibile discontinuità, le stesse si ritengono ammissibili esclusivamente in presenza di:

1. area dehors in aderenza al locale di pubblico esercizio al fine di garantire una continuità di quota tra la superficie interna ed esterna;
2. area dehors adiacente ad un marciapiede, con occupazione di una sede viaria in asfalto, al fine di colmare il dislivello tra questa ed il marciapiedi.

L'allestimento de hors dovrà prevedere obbligatoriamente l'impiego della pedana in caso di utilizzo degli elementi prefabbricati di cui alla tipologia d) quando insistente su suolo pubblico.

Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione. Le pedane devono essere opportunamente delimitate ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane devono essere realizzate con struttura perimetrale in ferro zincato, verniciato nel colore grigio antracite all'interno della quale verrà posata pavimentazione costituita da doghe di legno.

Devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

Non è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione

b. Elementi di delimitazione

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali porticati, gallerie, piazze pedonali, parchi e giardini.

La delimitazione dovrà essere continua su tutti i lati tranne quello di accesso all'area dehors che dovrà risultare aperto almeno per il 50%. Le delimitazioni dovranno avere sempre altezza massima di 1.00 m ad eccezione di quanto di seguito previsto per la stagione invernale.

La perimetrazione può essere realizzata con:

1. semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato in colore grigio antracite opaco;
2. vasi singoli distanziati in resina o ceramica smaltata. Per le coloriture è ammesso il grigio ferro o antracite in tutto il territorio comunale, i colori mediterranei (bianco, azzurro, verde acqua) in tutto il territorio comunale ad esclusione dei Centri Storici.

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Ad integrazione delle modalità indicate precedentemente, per le collocazioni di dehors che prevedono l'allestimento durante la stagione invernale come indicata all'art. 2 del presente regolamento ed in tutte le autorizzazioni continuative, limitatamente al periodo invernale, come definito all'art. 2, le delimitazioni perimetrali possono essere integrate con pannelli continui in vetro trasparente di altezza massima 1.60 m, al fine di costituire una protezione dalle intemperie.

Sul pannello in vetro, a contrasto, possono essere riportati, in incisione o serigrafia, solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute e senza contrasto cromatico.

Per i progetti relativi a Dehors che prevedono gli allestimenti parte nella stagione estiva, e parte nella stagione invernale, il progetto dovrà indicare in maniera dettagliata le due diverse soluzioni progettuali, qualora si prevedesse un diverso allestimento.

Non è ammesso l'impiego di chiusure con teli in materiale plastico.

Per gli allestimenti Dehors che prevedono l'impiego degli elementi prefabbricati trovano applicazione le norme di dettaglio riportate alla lettera d) del punto 12.2.

Non è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione, e gli elementi di delimitazioni non devono presentare scritte pubblicitarie ad eccezione di quanto precedentemente previsto per il nome e/o il logo dell'esercizio sul pannello in vetro.

Per tutte le tipologie di allestimenti dehors sono ammessi esclusivamente gli allestimenti di seguito descritti:

- allestimenti con pedane: sono ammesse soluzioni prive di delimitazioni o con delimitazione costituita da ringhiera lineare come indicata nello schema tipologico allegato, integrata nella stagione invernale con pannello in vetro di protezione dalle intemperie di altezza massima 1.60 m.
- allestimenti senza pedane: sono ammesse soluzioni prive di delimitazione solo nel caso in cui i limiti della occupazione di suolo pubblico siano già univocamente individuabili da elementi presenti in loco, altrimenti sono ammessi, quale elemento di delimitazione, esclusivamente vasi distanziati della tipologia indicata nello schema allegato, integrate nella stagione invernale con pannello in vetro di protezione dalle intemperie di altezza massima 1.60 m.

c. Elementi ed attrezzature

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Le previsioni del presente regolamento, con esclusivo riferimento alle caratteristiche tipologiche degli allestimenti e ai criteri di arredo urbano, si applicano non solo agli allestimenti dehors con occupazione di suolo pubblico ma anche ad ogni altra area, di qualunque natura, anche privata, impiegata quale spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

La disciplina dei dehors si estende anche alle attività artigianali operanti nel settore alimentare, limitatamente all'attività di vendita e consumo immediato dei prodotti di propria produzione con l'esclusione del servizio di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Le strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento su aree private o assimilabili sono da intendersi in deroga alle classificazioni e agli indici urbanistici ed alle specifiche tecniche previste dalle norme urbanistiche e non costituiscono riconoscimento di superfici utili, coperte o volumi urbanistici, in quanto sono da intendersi quali strutture provvisorie funzionali all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio in tutto equiparate agli allestimenti su suolo pubblico.

La loro installazione deve essere comunque eseguita in conformità oltre che ai contenuti del presente regolamento anche al Codice Civile ed al Codice della Strada.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate soltanto in occasione di manifestazioni quali feste, sagre.

Per le strutture prefabbricate di cui al punto 12.2, lett.d) che superano i 30mq di superficie è necessario ottemperare agli obblighi in materia di normativa antisismica qualora operanti.

d. caratteristiche degli elementi

I dehors ed i suoi elementi, così come disciplinati dal presente regolamento, dovranno sempre creare il minimo ingombro visivo sia per fare salvi i diritti di terzi sia per dare massima visibilità ai prospetti interessati, con maggiore attenzione nel caso di esercizi commerciali ubicati in immobili a tutela monumentale al fine di garantire la massima visibilità dell'immobile sottoposto a vincolo.

Le strutture riguardanti i dehors dovranno essere sempre realizzate con caratteristiche di completa e facile amovibilità tale da consentire in qualunque momento il rigoroso ripristino dello stato dei luoghi, pertanto senza alcuna opera di fondazione e senza interessare le pareti dell'attiguo immobile quando trattasi di immobile sottoposto a vincolo monumentale.

Art. 13 - TEMPI E TITOLI PER L'OCCUPAZIONE

Per ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), a favore di una stessa attività, è consentita l'autorizzazione all'allestimento di dehors, anche con differenti titoli autorizzativi, per un massimo di 350 giorni annui.

I dehors possono essere autorizzati per un intervallo minimo di 90 gg.

In presenza di una autorizzazione all'allestimento di dehors non è possibile rilasciare altre autorizzazioni a favore del medesimo soggetto e/o della medesima attività.

Dalla data della scadenza temporale delle autorizzazioni i soggetti interessati provvedono alla liberazione del pubblico suolo entro congruo termine.

In caso di allestimento dehors uguale per posizione, dimensione e caratteristiche tecniche a quello autorizzato nell'anno solare precedente è possibile presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 14 - MANUTENZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

Tutti i componenti costitutivi l'allestimento devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'area occupata dall'allestimento deve essere mantenuta in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.

L'area del dehors deve essere opportunamente dotata di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

Durante il periodo di chiusura feriale, tutti gli elementi di arredo devono essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione.

Allo scadere del termine della autorizzazione il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento dell'allestimento, sia che gli stessi insistano su suolo pubblico, sia che insistano su suolo privato anche in concessione.

Art.15 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE. DEGRADO.

Qualsiasi danno arrecato a cittadini o a proprietà di soggetti pubblici o privati dagli elementi degli allestimenti oggetto del presente regolamento, deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.

Per danni arrecati al patrimonio comunale, i competenti uffici comunali provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico al titolare dell'autorizzazione, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale o pedonale, gli stessi devono essere tempestivamente riparati dal titolare dell'autorizzazione mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito preventivamente dall'Amministrazione Comunale fatte salve, in ogni caso, le eventuali sanzioni per violazioni previste dal Codice della Strada.

Ogni esercizio pubblico ha l'obbligo di assicurare per responsabilità contro terzi le strutture autorizzate con massimale almeno di euro 250.000.

Qualora una struttura o allestimento *dehors* versi in condizioni tali da rappresentare elemento di degrado per la pubblica utilità e/o per il decoro urbano, l'Amministrazione Comunale provvede ad intimare al titolare dell'autorizzazione il ripristino dello stesso. Se il ripristino non viene effettuato entro 15gg dalla notifica l'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione della struttura/allestimento addebitando le spese al titolare della autorizzazione medesima. Altresì Amministrazione Comunale commina al titolare inadempiente la sanzione prevista dall'art.16 del presente regolamento.

Art.16 - REVOCA E SOSPENSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La concessione di occupazione di suolo pubblico per gli allestimenti di cui al presente regolamento è revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).

L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;

c) la mancata manutenzione comporti nocimento al decoro, alla bellezza, pericolo per persone o cose, vengano meno le condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Considerato che gli allestimenti dehors devono essere ricompresi nella superficie di somministrazione dell'attività la verifica delle condizioni precedentemente riportate ai punti a), b) e c) comporta la sospensione della licenza commerciale.

Nelle suddette ipotesi l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di cui al comma 2 e al comma 3 sono adottati dall'ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Gli organi di polizia accertano i presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori trasmettendo i relativi rapporti all'ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo.

I provvedimenti sanzionatori sono comunicati all'Ufficio Urbanistica e al Comando Polizia Locale.

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti titolari nei seguenti casi: ogni qualvolta nella zona interessata debbono effettuarsi lavori per esecuzioni di opere pubbliche ovvero di pubblico interesse, e per interventi manutentivi ordinari/straordinari, non eseguibili mediante soluzioni alternative. La comunicazione al titolare esercente dovrà essere inoltrata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori. Per i lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione potrà effettuarsi senza il rispetto del termine di cui sopra. Il periodo di sospensione non verrà calcolato ai fini della durata dell'autorizzazione.

Art. 17 - CONTROLLI E SANZIONI

Gli Organi di cui all'art. 13 della Legge n°689/1981 sono incaricati del controllo ed al rispetto del presente Regolamento, in particolare di ogni eventuale anomalia e difformità rispetto alle disposizioni ivi contenute.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 (settantacinque/00) ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, si applica l'art.16 della Legge n°689/1981.

Entro dieci (10) giorni dalla sanzione amministrativa è disposta, dal Dipartimento Urbanistica del Comune ed a carico del contravventore, apposita ordinanza per l'eliminazione delle difformità/anomalie rilevate.

I contravventori hanno 30 giorni di tempo per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine è disposta la chiusura della attività commerciale.

Ove la violazione sia commessa su area pubblica o di uso pubblico ammessa a circolazione stradale, sia veicolare che pedonale, si applicheranno anche le sanzioni previste dalle norme del Codice della Strada.

Resta salva, altresì, l'applicazione delle eventuali sanzioni sancite dalle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie.

Art.18 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il soggetto interessato agli allestimenti disciplinati dal presente regolamento presenta, su apposito modello predisposto, specifica istanza in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive e corredata della documentazione di supporto costituita da:

a) progetto in tre copie nel quale vengano riportate le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) relazione tecnica;

c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) foto simulazione, rendering a colori dell'allestimento;

e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio;

f) nulla osta concessionario, per allestimenti su aree demaniali in concessione.

Il Dirigente, entro il termine di 30 gg, acquisiti i pareri obbligatori del Comando Polizia Locale sugli aspetti di viabilità veicolare e pedonale, quiete e ordine pubblico e del Settore Urbanistica in materia di arredo urbano; accertato il pagamento dei tributi locali, rilascia l'autorizzazione all'allestimento e contestuale concessione all'occupazione del suolo pubblico in caso di allestimenti da realizzarsi su suolo pubblico.

Successivamente, entro 5 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'Amministrazione Comunale:

a) idonea documentazione fotografica rappresentativa dell'allestimento con indicazione dei punti di ripresa;

b) dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell'allestimento all'autorizzazione rilasciata nonché le dimensioni superficiali dell'area occupata;

c) certificato di collaudo finale da parte di tecnico abilitato, nel quale dovrà altresì essere certificato il rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistiche, di sicurezza degli impianti e di accessibilità per le persone diversamente abili;

d) copia della S.C.I.A. sanitaria presentata nelle modalità di legge inserendo nella superficie asservita all'attività anche quella concessa ai sensi del presente regolamento.

In mancanza l'Amministrazione procederà alla revoca dell'autorizzazione e all'applicazione di una sanzione di €.500,00 (cinquecento/00).

In caso di allestimento dehors uguale per posizione, dimensione, e caratteristiche tecniche a quello autorizzato nell'anno solare precedente è possibile presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Il soggetto presenta, su apposito modello predisposto, istanza di rinnovo in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive corredata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche tecniche dell'allestimento dehors e la sua uguaglianza con quello autorizzato l'anno precedente;
- b) nulla osta concessionario, per allestimenti su aree demaniali in concessione.

Il Dirigente, entro il termine di 30 gg, acquisito il parere del Comando Polizia Locale, accertato il pagamento dei tributi locali, rilascia il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'allestimento e contestuale concessione all'occupazione del suolo pubblico, in caso di allestimenti da realizzarsi su suolo pubblico.

Successivamente, entro 5 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'Amministrazione Comunale:

- a) idonea documentazione fotografica rappresentativa dell'allestimento con indicazione dei punti di ripresa;
- b) dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell'allestimento all'autorizzazione rilasciata nonché le dimensioni superficiali dell'area occupata;
- c) certificato di collaudo finale da parte di tecnico abilitato, nel quale dovrà altresì essere certificato il rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistiche, di sicurezza degli impianti e di accessibilità per le persone diversamente abili;
- d) copia della S.C.I.A. sanitaria presentata nelle modalità di legge inserendo nella superficie asservita all'attività anche quella concessa ai sensi del presente regolamento.

Il rinnovo di una autorizzazione temporanea può avere caratteristiche temporali proprie dell'autorizzazione temporanea, minimo di 90 gg fino ad un massimo di 120 gg.

Il rinnovo di una autorizzazione continuativa può avere le caratteristiche temporali proprie dell'autorizzazione continuativa, minimo di 121 gg fino ad un massimo di 350 gg.

Per interventi ricadenti in aree sottoposte ai vincoli di carattere ambientale di cui alla Parte Terza del D.lgs. 42/04 si precisa quanto segue:

- a. Autorizzazione temporanea: la valutazione di compatibilità dell'intervento con il bene vincolato si ritiene assolta dal parere in materia di arredo urbano espresso dal Settore Urbanistica atteso il N.O. ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 acquisito sul presente regolamento;
- b. Autorizzazione continuativa:

b.1 Soluzioni conformi allo schema tipologico previsto per le autorizzazioni temporanee: la valutazione di compatibilità dell'intervento con il bene vincolato si ritiene assolta dal parere in materia di arredo urbano espresso dal Settore Urbanistica atteso il n.o. ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 acquisito sul presente regolamento;

b.2 Soluzioni non conformi allo schema tipologico previsto per le autorizzazioni temporanee: per il rilascio di autorizzazioni continuative, non conformi allo schema tipologico delle autorizzazioni temporanee, alla documentazione di cui al p.to 2 si dovrà allegare o il necessario N.O. ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 o specifica istanza corredata dalla necessaria documentazione per acquisizione dello stesso. In tal caso i termini indicati per il rilascio dell'autorizzazione decorrono dall'acquisizione del N.O. ex art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Per ogni intervento che dovesse interessare siti di rilevante interesse archeologico, quando comportante opere di scavo, dovrà essere acquisito il preventivo parere archeologico e rigorosamente dovrà essere osservata massima attenzione relativamente alla presenza di testimonianze/reperti archeologici che, in ogni caso, dovranno mantenere il massimo della visibilità.

Nelle aree sottoposte a vincolo (paesaggistico, ecc...) va preliminarmente acquisito il relativo parere presso il competente ufficio.

Art.19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento è esecutivo a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Gaeta della relativa deliberazione di approvazione.

Ogni elemento efferente al presente regolamento, se difforme dalle norme indicate nello stesso, deve essere adeguato a quanto sopra prescritto entro ventiquattro mesi dall'approvazione del presente atto.

L'autorizzazione ad apporre tende può essere revocata quando non siano mantenute in buono stato e pulite.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al regolamento edilizio vigente.

Dall'esecutività del presente regolamento, tutti gli interessati devono osservarne le relative disposizioni.

Per tutti i dehors già installati, seppur in forza di regolare autorizzazione, allo scadere della stessa, dovrà prevedersi l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente allegato tecnico.

Allegati al presente regolamento:

A - Schema tipologico allestimenti;

B - Schema esplicativo allestimenti di cui all'art. 12, punto 12.2, lett. d).

Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano, limitatamente agli esercizi commerciali, e degli spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

A – Schema tipologico allestimenti;




TIPOLOGIA ELEMENTI ALLESTIMENTO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	



COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina degli spazi di ristoro all'aperto
annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione

comune/ente: Comune di Gaeta Piazza VII maggio n. 10, Gaeta	tipo: DEHORS	scala: 1 : 50
denominazione: Allegato tecnico illustrativo della tipologia di struttura di cui al punto b.4 art. 4		data: Gennaio 2018




TIPOLOGIA DI MODULI:

MODULO A ISOLA CON LAMELLE FISSE O ORIENTABILI



MODULO CON TENDA TRASPARENTE INTEGRATA NELLA STRUTTURA



MODULO ADDOSSATO CON COPERTURA IN VETRO



MODULO IN ALLUMINIO CON COPERTURA IMPACCHETTIBILE



MODULO ADDOSSATO CON LAMELLE FISSE O ORIENTABILI



MODULO CON PERIMETRO SCORREVOLE IN VETRO O PANNELLI IN PVC TRASPARENTE



MODULO ADDOSSATO CON Telo RETRAIBILE



MODULO IN LEGNO CON Telo FISSO



